

Andrea Bonomi

**Il vizio di *aberratio ictus* nel giudizio in via incidentale:
punti fermi e aspetti controversi**

SOMMARIO: 1. – Premessa: il vizio di *aberratio ictus* e la rilevanza. 2. – La distinzione fra l'*aberratio ictus* e gli errori interpretativi in cui incorre il giudice rimettente. 3. – Le formule decisorie utilizzate dalla Corte e l'applicazione del principio dell'“effetto trasferimento” dopo aver riscontrato la sussistenza del vizio di *aberratio ictus*. 4. – Il “seguito” della decisione di inammissibilità adottata sulla base del riscontrato vizio di *aberratio ictus*. 5. – Il vizio di *aberratio ictus* quale unico vizio o come vizio aggiunto e concorrente che conduce alla dichiarazione di inammissibilità nella più recente giurisprudenza costituzionale.

1. *Premessa: il vizio di aberratio ictus e la rilevanza*

L'*aberratio ictus* è una terminologia di matrice penalistica che, ai sensi dell'art. 82 cod. pen.¹, indica l'ipotesi in cui, a causa di un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un'altra causa determinante uno sviluppo non preventivato degli avvenimenti, “è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta”².

In ambito di giudizio costituzionale in via incidentale essa si concretizza nell'errore in cui è incorso il giudice rimettente nell'individuare la disposizione oggetto dell'impugnativa in quanto le sue doglianze investono una disposizione in luogo di quella effettivamente applicabile nel processo principale³: insomma – per richiamare le categorie penalistiche, in cui, come detto,

¹ ... il quale prevede, accanto all'ipotesi (di cui all'art. 82, comma 1 cod. pen.) dell'*aberratio ictus* monoffensiva – caratterizzata dal fatto che è cagionata un'offesa soltanto alla persona diversa da quella a cui l'offesa era diretta –, anche l'ipotesi (di cui all'art. 82, comma 2 cod. pen.) dell'*aberratio ictus* bioffensiva – caratterizzata dalla circostanza che è causata un'offesa anche alla persona cui l'evento criminoso era indirizzato –, mentre in dottrina si identifica anche l'ipotesi dell'*aberratio ictus* plurioffensiva, che si verifica nei casi in cui, oltre alla persona presa di mira, si offendano più persone diverse ovvero, rimasta illesa la prima, si offendano altre persone, e in riferimento alla quale, di fronte al silenzio della legge, sorgono gravi difficoltà circa la relativa disciplina (cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale – PG*, Padova 1992, 385; G. DE FRANCESCO, *Aberratio – Teleologismo e dommatica nella ricostruzione delle figure di divergenza nell'esecuzione del reato*, Torino 1998, 181-86).

² Per approfondimenti cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale – PG*, Milano 1991, 375-77; A. ALESSANDRI, *sub art. 27, comma 2*, in *Comm. della Cost.*, a cura del Branca, Bologna-Roma 1991, 114 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 383-85; di recente, G. DE FRANCESCO, *Diritto penale – I fondamenti*, Torino 2011, 504 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano 2012, 236-38.

³ Si potrebbe osservare che caso diverso è quello in cui il giudice *a quo* individui erroneamente la disposizione sulla quale la Corte costituzionale dovrebbe operare un'addizione costituzionalmente doverosa (cosiddetta errata indicazione della *sedes materiae* della decisione additiva): in realtà, l'erronea indicazione della *sedes materiae* della sentenza additiva altro non è che l'esatto corrispondente dell'*aberratio ictus* nel caso in cui l'autorità rimettente censuri non ciò che il legislatore ha stabilito, ma quanto lo stesso legislatore ha omesso di stabilire (in tal senso v. anche la Nota Redaz. all'[ordinanza n. 163 del 1999](#), in *Giur. Cost.* 1999, 1595). Ad es., nella [sentenza n. 15 del 1981](#) la Corte ha rilevato che “i giudici *a quibus* hanno individuato la *sedes materiae* della lamentata omissione nelle norme regolanti la lottizzazione, ma è evidente che gli articoli impugnati, riguardando... i tempi, i modi e le condizioni delle autorizzazioni e delle licenze in materia, con riferimento esclusivo al rapporto fra il proprietario e la pubblica amministrazione, investono un campo del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello cui si riferisce la censura, che riguarda una pretesa disarmonia nel bilanciamento degli interessi del lavoro e del capitale in agricoltura...”: di conseguenza, la Corte conclude che “la norma impugnata... non rileva di per sé in ordine al problema prospettato nelle ordinanze di rinvio ed i giudici del merito, per decidere le controversie, non debbono

è cagionata offesa a persona differente rispetto a quella alla quale l'offesa era indirizzata –, si potrebbe dire che “l'autore dell'errore è il giudice *a quo*, e il destinatario dell'evento è la disposizione su cui grava il dubbio di incostituzionalità”⁴.

Per ricorrere alle “categorie dogmatiche” utilizzate da attenta dottrina, si può rilevare che il vizio di *aberratio ictus* si concretizza in un difetto “assoluto” di rilevanza in quanto la disposizione censurata risulta inapplicabile nel giudizio *a quo*⁵.

Anche se già in realtà in precedenza, e in modo particolare nella [sentenza n. 228 del 1985](#)⁶, la Corte, pur non ricorrendo esplicitamente al *nomen aberratio ictus*⁷, aveva di fatto riscontrato la sussistenza del vizio relativo ad esso e (anche) sulla base di questo era potuta pervenire alla pronuncia di inammissibilità, il ricorso per la prima volta al *nomen* in questione in sede di giurisprudenza della Corte viene fatto risalire in dottrina⁸ alle [sentenze n. 39](#) e [n. 304 del 1986](#).

Nell'ultima decisione citata la Corte chiarisce espressamente – con una formula che nella sua sostanza ripeterà poi costantemente fino alle decisioni più recenti, come avviene, ad es., nelle [pronunce n. 263 del 2012](#)⁹ e [n. 59 del 2013](#)¹⁰ – che “ogni volta che nelle ordinanze di rimessione viene denunciata una disposizione in luogo di un'altra o, comunque, si omette di includere nella denuncia una disposizione anch'essa applicabile (*aberratio ictus*), si versa in un'ipotesi di irrilevanza della questione, poiché, qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito in relazione alle incostituzionalità prospettate, rimarrebbe egualmente ferma, ai fini della

fare applicazione degli articoli di legge impugnati, i quali non rappresentano quindi la *sedes materiae* idonea a dar luogo ad una pronuncia di questa Corte sulla questione di costituzionalità prospettata. Ciò comporta... l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione sollevata” (sul punto cfr. le osservazioni di A. SACCOMANNO, Nota Redaz. all'[ordinanza n. 12 del 1994](#), in *Giur. Cost.* 1994, 95; F. POLITI, Nota Redaz. all'[ordinanza n. 47 del 1998](#), in *Giur. Cost.* 1998, 540-41).

⁴ Così L. CASSETTI, *L'aberratio ictus del giudice a quo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1990, 1369, secondo la quale il vizio *de quo* è “il vizio formale per eccellenza dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale incidentale” (p. 1370); cfr. anche A. CELOTTO, Nota Redaz. alla [sentenza n. 143 del 1998](#), in *Giur. Cost.* 1998, 1126-27.

⁵ Per la distinzione fra il difetto in senso assoluto di rilevanza, inteso, appunto, quale inapplicabilità, e il difetto in senso relativo di rilevanza, inteso come ininfluenza, cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2014, 148 e *ivi* nota 12.

⁶ Nell'antecedente [sentenza n. 17 del 1982](#), invece, era venuta in considerazione non tanto l'ipotesi di disposizione diversa da quella cui inerisce la norma censurata, ma quanto e piuttosto l'ipotesi di disposizione ripetitiva la cui eventuale censura risulterebbe senza effetto pratico nel giudizio *a quo* (tanto che la Corte era ricorsa all'invalidità conseguenziale).

⁷ Anche in seguito, peraltro, la Corte non sempre ha usato il *nomen aberratio ictus* nelle ipotesi in cui pure ha rilevato un vizio di questo tipo: cfr. la [sentenza n. 266 del 1991](#).

⁸ In tal senso cfr. la Nota Redaz. alla [sentenza n. 39 del 1986](#), in *Giur. Cost.* 1986, I, 323, che sostiene che il termine *aberratio ictus* viene utilizzato per la prima volta, appunto, in tale decisione; in senso adesivo cfr. E. CATELANI, *La determinazione della “questione di legittimità costituzionale” nel giudizio incidentale*, Milano 1993, 249 nota 131.

⁹ In questa occasione l'ordinanza di rimessione che incorre nel vizio di *aberratio ictus* viene definita come quella che “si propone di sollecitare il sindacato di legittimità costituzionale di disposizioni... il cui effetto non è quello lamentato come indice di incostituzionalità dallo stesso rimettente” (punto 3.1 del cons. in dir.).

¹⁰ In tale circostanza la Corte rileva che il giudice *a quo* ha “sottoposto allo scrutinio di legittimità costituzionale una norma non conferente rispetto al *thema decidendi* demandato al suo esame” (punto 6 del cons. in dir.).

definizione del giudizio a quo, l'applicabilità di norme contenute in disposizioni diverse da quelle denunciate”¹¹.

Se la particolarità del vizio in questione risiede, dunque, nel fatto che, una volta che esso è stato rilevato dalla Corte, quest'ultima, anziché limitarsi a constatare un generico difetto di rilevanza, indica al giudice *a quo* la disposizione “giusta”, cioè quella che sarebbe dovuta essere censurata, non v'è dubbio però che alla base del vizio di *aberratio* in sede di giudizio incidentale risiede una rivalutazione della fattispecie del processo principale e, cioè, una nuova valutazione sulla rilevanza: come è stato ben detto, il vizio in questione “risulta espressione di un sindacato penetrante da parte del giudice costituzionale sull'oggetto del giudizio di rilevanza del giudice *a quo*”¹².

Tale sindacato risulta possibile solo in virtù dell'evoluzione più recente che ha assunto il controllo sulla rilevanza ad opera della Corte, la quale – perlomeno dal 1989 e, cioè, dall'avvenuto smaltimento dell'arretrato in poi – non si è più limitata, come noto, a un controllo meramente “esterno”, ma è entrata nel merito del giudizio effettuato dal giudice *a quo*, spingendosi a verificare con un vero e proprio controllo “interno” se questi, a sua volta, abbia effettuato “il controllo degli «indici di collegamento» della disposizione... con la fattispecie *sub iudice*”¹³: più in particolare, la Corte, nei tempi più recenti, è solita accertare se il giudice del processo principale debba applicare la disposizione impugnata o, comunque, se quest'ultima espliciti influenza nel giudizio principale, arrivando perfino a rileggere i fatti “in modo antagonista rispetto al giudice *a quo*”¹⁴.

¹¹ Così la [sentenza n. 304 del 1986](#).

¹² M. D'AMICO, *L'aberratio ictus quale elemento di una nozione autonoma di rilevanza per il giudice costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1991, 2151.

¹³ Così M.R. MORELLI-S. MORELLI, *L'incidente di costituzionalità. Come formulare la questione di costituzionalità senza incorrere nella sanzione della inammissibilità*, Milano 2004, 26.

¹⁴ P. VERONESI, *A proposito di rilevanza: la Corte come giudice del modo di esercizio del potere*, in *Giur. Cost.* 1996, 489. Sul punto v. pure P. BIANCHI-E. MALFATTI, *L'accesso in via incidentale*, in A. ANZON-P. CARRETTI-S. GRASSI (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Torino 2000, 48; A. AZZENA, *La rilevanza nel sindacato di costituzionalità. Dalle origini alla dimensione europea*, Napoli 2012, 63-64, secondo la quale si ha così “uno spostamento della competenza a valutare la rilevanza dal giudice di merito a quello costituzionale, portando la Corte a farsi giudice del fatto prima ancora che della legittimità delle leggi”.

Che poi questo indirizzo della Corte debba, o meno, andare esente da critiche è questione su cui in questa sede non possiamo soffermarci: in senso favorevole cfr. A.M. SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti*, Milano 1967, 36-38; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, *L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, Padova 1984, 290 ss., partic. 292-93, il quale conclude nel senso che, “a differenza da quanto avviene per le altre cause pregiudiziali, la Corte [è] tenuta a verificare *in limine* se sussistono i presupposti e le condizioni richieste affinché possa giudicare nel merito della questione” (p. 293); altri negano, invece, che la Corte possa arrogarsi il potere di un controllo “interno” sulla rilevanza e questo perché, se si consentisse alla Corte stessa di “obiettare” al giudice *a quo* “hai detto di dover applicare questa norma, ma io ti dico che non devi applicarla o ne devi applicare un'altra sulla base di una mia rilettura dei fatti di causa”, il giudice costituzionale “si immischierebbe arbitrariamente in una attività che non gli spetta” [così G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna 2012, 291; in senso adesivo cfr. già A. PIZZORUSSO, *Ancora sulla valutazione della rilevanza e sui controlli ad essa relativi*, in *Giur. Cost.* 1968, 1492, secondo cui concedere alla Corte il potere di effettuare un controllo interno sulla rilevanza significa trasformare la stessa

Ora, dato per assodato che in molti casi, nella sua più recente giurisprudenza, la Corte si è attribuito il potere/dovere di esercitare un vero e proprio controllo “interno” in relazione al requisito della rilevanza, tale “tipo” di controllo, che ha ridisegnato profondamente il “principio della gabbia dell’incidentalità”¹⁵, cioè il rapporto fra il giudice costituzionale e il giudice *a quo*, sta alla base, come detto poco addietro, del vizio di *aberratio*.

La Corte infatti svolge una valutazione che incide non solo sui profili di diritto, ma anche sui quelli di fatto del “caso” oggetto del giudizio *a quo*.

Sotto quest’ultimo aspetto non si può non notare che in parecchi casi di *aberratio ictus* la stessa Corte ricostruisce e riformula ampiamente anche le coordinate di fatto in senso alternativo a quello proposto dal giudice *a quo*, se è vero che, nella misura in cui gli contesta di non aver esattamente individuato la disposizione applicabile nel giudizio in corso, essa muove “da diversi convincimenti circa il modo in cui sarebbero da inquadrare i fatti di causa”¹⁶.

In altri termini, la Corte, autoattribuendosi il ruolo di “giudice del fatto ancor prima che della legittimità delle leggi”¹⁷, oppone alla rappresentazione dei fatti prospettata dall’autorità giudiziaria rimettente un altro angolo di visuale e dunque cambia la fisionomia dei fatti di causa che dovrebbero, invece, pervenirle “già confezionati nella versione... incontrovertibile... elaborata dal giudice *a quo*”¹⁸: ciò impone la necessità di rinvenire un’altra disposizione – cioè la disposizione “giusta” da applicare alla fattispecie del giudizio principale in luogo di quella “errata” – entro cui sussumere i fatti di causa stessi.

Come è stato ben messo in evidenza, se alla Corte si riconosce il potere di ridefinire i fatti che i giudici *a quibus* sono chiamati a decidere, “è evidente l’impressione di trovarsi di fronte a un giudizio d’appello anticipato”¹⁹.

Corte “in giudice del processo *a quo*, il che... farebbe sorgere problemi senza soluzione ove questa decisione [sulla rilevanza] della Corte si trovasse a coesistere, nell’ambito del giudizio *a quo*, con altre con essa incompatibili”; M.F. SPATOLISANO, *Il requisito della rilevanza e l’autonomia del giudizio costituzionale: alcune riflessioni sulla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1982, I,1472; G. SILVESTRI, *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Torino 1994, 148].

¹⁵ Così M. PATRONO, *Corte costituzionale, giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale (Note in margine al ricorso diretto alla Corte)*, in *Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale*, Milano 1990, 14.

¹⁶ P. VERONESI, *A proposito di rilevanza*, cit., 490 nota 37.

¹⁷ P. VERONESI, *op. e loc. ult. cit.*

¹⁸ P. VERONESI, *A proposito di rilevanza*, cit., 491, secondo il quale in tal modo la Corte “è in grado di porre pesanti ipoteche sulla sua stessa decisione finale”; a giudizio di M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova 1984, 251, nel momento in cui la Consulta valuta autonomamente la rappresentazione dei fatti avanzata dal giudice *a quo* si verifica “una ancor più netta trasformazione del processo pregiudicato, che non costituirebbe più soltanto l’*occasione* di quello incidentale, ma in certa misura il suo stesso oggetto”.

¹⁹ In tal senso P. VERONESI, *A proposito di rilevanza*, cit., 499, secondo il quale è solo al giudice di appello che “spetterà ricostruire nuovamente i fatti oggetto della causa... Il vigente sistema degli appelli altro non consente”; anche secondo A. DI BLASI, *La «rilevanza» come applicabilità della legge o come influenza sulle sorti del giudizio*

2. *La distinzione fra l'aberratio ictus e gli errori interpretativi in cui incorre il giudice rimettente*

E' importante precisare che dai casi di *aberratio ictus* devono essere concettualmente distinte le pur "contigue"²⁰ ipotesi in cui viene in considerazione un errore interpretativo del giudice *a quo*, il quale non impugna una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio, ma interpreta in modo "scorretto" e, cioè, trae una norma "sbagliata" dalla disposizione che ha denunciato e che è peraltro quella effettivamente applicabile in giudizio: in questo caso, insomma, posto che la disposizione "è quello strumento indispensabile la cui manipolazione rende possibile la esplicitazione (o creazione) della norma"²¹, si potrebbe osservare che il giudice "sbaglia" norma, non disposizione.

Se il giudice *a quo* in quello che un'autorevole dottrina ha definito "una specie di camera di decantazione delle questioni di legittimità costituzionale"²² e cioè nel giudizio principale, pur individuando la disposizione effettivamente applicabile nello stesso, tuttavia muove da un presupposto interpretativo che la Corte giudica erroneo alla luce dei normali criteri logico-sistematici che guidano l'interpretazione della legge ordinaria, la stessa Corte, lungi dall'evidenziare un vizio di *aberratio ictus*, adotterà una pronuncia – a seconda dei casi²³, di inammissibilità o di infondatezza – interpretativa cosiddetta meramente correttiva: in altri termini, la Corte "sul solo terreno della legge ordinaria"²⁴ valuterà come "non plausibile"²⁵ l'interpretazione offerta dal giudice *a quo* della norma impugnata e quindi svolgerà un'attività interpretativa del tutto

principale: la riproposizione di una questione inammissibile, in *Giur. Cost.* 2004, 879, rilevando il vizio di *aberratio*, la Corte compie una vera e propria operazione interpretativa che, muovendo dall'ordinanza di rimessione e dal contesto in cui questa si inserisce, "individua la norma da applicare alla fattispecie completamente estranea al ragionamento del giudice remittente".

²⁰ Così G.P. DOLSO, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, Milano 2003, 74 e 76-77, secondo il quale "sussiste innegabilmente una certa contiguità tra il problema dell'interpretazione e dell'errore interpretativo, da una parte, e quello dell'applicabilità della norma al caso, e quindi della rilevanza della questione, dall'altra".

²¹ La felice espressione è tratta da L. VENTURA, *Cambia l'oggetto del giudizio di costituzionalità?*, in *Nomos* 1992, 114-15.

²² Così, efficacemente, G. ZAGREBELSKY, *La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura come giudice a quo: possibili implicazioni*, in *Giur. Cost.* 1971, 100.

²³ Per ragguagli ed approfondimenti sul punto cfr. C. PANZERA, *Sulla "combinazione" delle tecniche decisorie: uno strumento peculiare del (solo) giudice costituzionale*, in E. BINDI-M. PERINI-A. PISANESCHI (a cura di), *I principi generali del processo comune e i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino 2008, 424 ss.

²⁴ L'espressione è di A. ANZON, *Interpretazione «corretta» e interpretazione «conforme a Costituzione» del regime delle rogatorie internazionali*, in *Giur. Cost.* 2002, 2428, nonché, volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli 2013, 100 ss.

²⁵ G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale nella giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.* 2008, 773.

analoga a quella dei giudici comuni, “correggendo” così l’autorità giudiziaria che le ha sollevato la questione.

D'altronde, è ben vero che l'interpretazione “correttiva” indicata dalla Corte può rendere inapplicabile nel giudizio *a quo* la norma *ab initio* sospettata di incostituzionalità; così come, per converso, è del pari indubitabile che l'errore del giudice nell'individuazione della disposizione applicabile può essere ascritto ad un errore interpretativo²⁶ e, più in particolare, all'errore interpretativo del complesso normativo che regola la materia oggetto della fattispecie del giudizio principale²⁷, errore che determina una scorretta impostazione della questione di legittimità costituzionale.

Ma un punto deve essere ben chiaro: un conto è che il giudice *a quo* commetta un errore nel primo momento del processo interpretativo – cioè nella sussunzione del fatto di causa sotto quella data disposizione, caso ricorrendo il quale la Corte rileverà il vizio di *aberratio*²⁸ –; altro è, invece, che lo stesso giudice remittente, pur dopo avere correttamente sussunto i fatti di causa sotto una certa disposizione legislativa, a quel punto interpreti, però, erroneamente il contenuto della disposizione di cui deve fare applicazione nel giudizio principale²⁹.

Non è lontano dal vero, pertanto, chi conclude che l'errore per *aberratio* può essere definito errore interpretativo, ma solo “tenendo presente che si tratta del primo «anello» della catena del ragionamento del giudice”³⁰.

3. Le formule decisorie utilizzate dalla Corte e l'applicazione del principio dell'“effetto trasferimento” dopo aver riscontrato la sussistenza del vizio di aberratio ictus

²⁶ La corretta osservazione è di G.P. DOLSO, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, cit., 77.

²⁷ In tal senso ci pare che si esprima E. CATELANI, *La determinazione della “questione di legittimità costituzionale”*, cit., 249-50, la quale osserva che a causa della “stretta connessione dell'errore del giudice remittente con la scorretta interpretazione della disposizione impugnata... il vizio di *aberratio* non si configura quale mero errore formale, bensì quale errore interpretativo”.

²⁸ Come dice M. D'AMICO, *L'aberratio ictus quale elemento*, cit., 2148, nei casi di *aberratio* “la Corte compie... una vera e propria operazione interpretativa, attraverso la quale essa ricava, analizzando il contenuto dell'ordinanza e il più delle volte anche il contesto nel quale la stessa si inserisce, una norma diversa, più adatta al caso, ma spesso estranea al ragionamento del giudice...”.

²⁹ Non ci sembra che sovverta quanto abbiamo sopra esposto la peraltro isolata e del tutto incomprensibile decisione in cui la Corte ha ritenuto che non deve ritenersi sussistente il vizio di *aberratio* per errata individuazione della norma ogniqualvolta “il giudice *a quo* abbia indicato correttamente non la disposizione, bensì la norma cui è imputata la violazione dei parametri costituzionali”: così la [sentenza n. 242 del 1999](#). Su tale decisione cfr., in senso critico fra l'altro, la Nota Redaz. all'[ordinanza n. 163 del 1999](#), cit., 1596; A. DI BLASI, *La rilevanza come applicabilità*, cit., 879 nota 31, secondo il quale tale decisione “innova decisamente”.

³⁰ Così M. D'AMICO, *L'aberratio ictus quale elemento*, cit., 2149. Anche E. CATELANI, *La determinazione della “questione di legittimità costituzionale”*, cit., 249 nota 131, osserva che, “se...un'ipotesi di *aberratio* si può riscontrare qualora vi sia un errore materiale del giudice remittente (il giudice intendeva impugnare l'art. x, mentre ha richiamato nell'ordinanza l'art. y), diversa è l'ipotesi in cui dietro all'errore che la Corte afferma sia stato compiuto dal giudice, vi è un diverso modo di interpretare la norma (il giudice voleva impugnare l'art. x ed effettivamente ha richiamato quell'articolo)”.

Ritornando ora al vizio di *aberratio ictus*, dobbiamo osservare che, nel momento in cui la Corte rileva la sussistenza di tale vizio, tre sono i possibili “sbocchi” processuali, benché uno di questi – l’infondatezza – sia oramai soltanto retaggio di un’epoca passata.

Più in particolare, a seguito del riscontro del vizio di *aberratio* la Corte ha nel corso della sua giurisprudenza:

- a) emesso una pronuncia di infondatezza, oppure
- b) adottato una decisione di inammissibilità, oppure
- c) trasferito la questione di costituzionalità verso la disposizione “giusta” da essa stessa individuata, entrando così – non sussistendo altri vizi tali da condurre ad una decisione processuale³¹ – nel merito della questione medesima.

Partendo innanzitutto dal primo “sbocco” processuale sub a), la Corte, in modo particolare negli anni settanta e tutt’al più nei primi anni ottanta – ma molto più raramente in seguito –, ha adottato in alcune occasioni una pronuncia di infondatezza una volta ritenuto sussistente il vizio di *aberratio ictus*.

Già in dottrina era stata adombrata la tesi secondo la quale nei casi di *aberratio ictus* dovrebbe farsi luogo ad una pronuncia di rigetto in quanto l’infondatezza della questione, pur non essendo determinata da ragioni di merito e cioè dall’essere la disposizione legislativa impugnata compatibile con i parametri costituzionali invocati, è tuttavia dovuta a ragioni formali, ossia al fatto che la questione è stata sollevata in maniera inesatta o errata in sede di ordinanza introduttiva³².

La Corte, facendo proprie di fatto le conclusioni – anche se non propriamente le motivazioni³³ – di questa tesi, come si diceva poc’anzi, ha concluso in alcuni casi per il rigetto della questione, rilevando che le censure risultavano inconferenti rispetto alla disposizione impugnata³⁴.

³¹ Naturalmente non è detto che in questo caso la Corte scenda nel merito della questione: questo infatti non accadrà se sussiste un altro motivo che conduce la Corte medesima ad adottare una decisione processuale e più in particolare una pronuncia di inammissibilità; si pensi all’[ordinanza n. 113 del 2012](#), in cui la Corte ritiene superabile l’eccezione di *aberratio* formulata dall’Avvocatura dello Stato “atteso che, al di là della non del tutto precisa formulazione del dispositivo dell’ordinanza di rinvio, si evince dalla sua motivazione che ciò che il giudice *a quo* ha inteso denunciare è la norma virtuale risultante dal combinato disposto degli articoli 303, secondo comma, e 140 del codice di procedura civile...”, ma al tempo stesso rileva che in senso ostativo all’accoglimento del *petitum* sta la circostanza che il rimettente richiede un intervento manipolativo non a rime obbligate “come tale non consentito a questa Corte, perché riservato al legislatore”.

³² Alludiamo a P.A. D’AVACK, dichiarazione resa all’Agenzia ADN-Kronos, riportata da *Il Popolo* dell’8 gennaio 1977, citata da C. MEZZANOTTE, *Irrilevanza e infondatezza per ragioni formali*, in *Giur. Cost.* 1977, 231.

³³ Nella tesi del D’Avack, infatti, la pronuncia di infondatezza – che equivale *in toto* ad una pronuncia meramente processuale, cioè trattasi in pratica di una decisione di inammissibilità “vestita” o “mascherata” da pronuncia di rigetto – viene adottata, come diremo poco oltre nel testo, facendo valere l’inesatta o l’errata sollevazione della questione di legittimità costituzionale, mentre la Corte ricorre perlopiù alla motivazione secondo la quale le censure risultano inconferenti rispetto alla disposizione impugnata.

³⁴ Sul punto cfr. A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano 2012, 164.

E' stato detto che l'utilizzo di tale formula decisoria in riferimento alle ipotesi di *aberratio ictus* corrisponde ad una concezione autonoma, ossia non strumentale, del sindacato sulle leggi, in cui, cioè, si realizza il massimo di dissociazione fra giudizio di costituzionalità e giudizio di merito, "cosicché l'errore del giudice sui rispettivi contenuti di due disposizioni viene preso in considerazione in quanto tale, per un'esigenza nomofilattica, e non già al fine di ristabilire, rimarcandolo, la necessità di un effettivo rapporto di strumentalità tra questione di costituzionalità e questione di merito"³⁵.

A noi pare comunque che il ricorso alla decisione di non fondatezza da parte della Corte una volta riscontrata la sussistenza del vizio di *aberratio ictus* debba essere fortemente criticato in quanto la questione è irrilevante e dunque siffatta "tipologia" decisoria non può essere quella da impiegare.

Non a caso, tale formula è stata sostanzialmente abbandonata dalla Corte nei tempi più recenti dove il vizio di *aberratio ictus* ha condotto la Corte stessa allo "sbocco" processuale sub b), cioè alla dichiarazione di inammissibilità, perlopiù manifesta, della questione prospettata³⁶: "l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura (*aberratio ictus*)" – osserva la Corte, per es., nell'[ordinanza n. 120 del 2011](#) – "comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione...".

Ad essere scrupolosi, si dovrebbe osservare che in alcuni casi l'inammissibilità è pronunciata a causa dell'irrelevanza della questione, giacché la disposizione impugnata non è applicabile nel processo *a quo*; in altri casi, invece, l'inammissibilità è adottata non per irrilevanza, bensì per la mancata o errata indicazione dell'oggetto, perché la Corte non può sostituirsi al giudice nella determinazione dell'oggetto della questione di costituzionalità in quanto la correzione di esso potrebbe determinare un ampliamento della questione stessa ben oltre i limiti stabiliti dal giudice *a quo*³⁷.

Vero è, come è stato giustamente rilevato, che "l'esame relativo all'esatta indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità rappresenta sempre un momento del più generale

³⁵ A. MEZZANOTTE, *Irrilevanza e infondatezza*, cit., 235, il quale osserva che "il rifiuto di accogliere una questione mal posta non consegue, in altre parole, alla constatazione che l'eventuale decisione di accoglimento non avrebbe alcuna influenza ai fini della definizione del giudizio *a quo* (nel quale risulterebbe comunque applicabile un'altra disposizione non denunciata), ma viene ricondotto ad un'esigenza più generale, un'esigenza che appartiene all'ordine legislativo prima ancora che all'ordine giurisdizionale: quella che non sia imputato ad una data disposizione di legge un contenuto che essa non possiede". Sul punto cfr. anche E. CATELANI, *op. cit.*, 247-51.

³⁶ Definiscono "corretto" l'utilizzo della formula decisoria dell'inammissibilità in ipotesi di irrilevanza assoluta e più in particolare di *aberratio ictus* A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 147-48.

³⁷ Così anche E. CATELANI, *La «questione di costituzionalità» nel processo incidentale: la sua determinazione nella più recente giurisprudenza della Corte*, in *Giur. Cost.* 1987, I, 1850-51, secondo la quale ciò concreterebbe una violazione dell'art. 27 l. n. 87/1953 e dell'autonomia dell'autorità giudiziaria per quanto riguarda la determinazione della questione e l'individuazione della disposizione applicabile in giudizio.

esame della rilevanza della questione”³⁸: di conseguenza, l’alternativa inammissibilità per irrilevanza/inammissibilità per erronea individuazione dell’oggetto non deve essere affatto intesa rigidamente.

Quanto al terzo “sbocco” processuale sub c), preme evidenziare che in alcune significative occasioni – fra le quali quella che viene sovente addotta come esempio emblematico è la [sentenza n. 188 del 1994](#)³⁹ – la Corte, una volta pure ritenuto sussistente il vizio di *aberratio ictus*, anziché adottare una pronuncia di inammissibilità, ha invece rilevato che dal contesto della motivazione poteva agevolmente individuarsi la disposizione effettivamente impugnata dal giudice *a quo*, come tale applicabile nel giudizio principale, e ha così provveduto ad integrare il provvedimento di rinvio ed a individuare l’esatto oggetto della questione, procedendo perfino ad una formale correzione dell’errore del rimettente.

In alcuni casi la Corte ha rilevato che l’errore del giudice *a quo* è da addebitare – lasciando la parola alla recente [sentenza n. 188 del 2014](#) – non ad un “errore concettuale”, bensì a un mero *lapsus calami* “che non preclude l’identificazione della questione”: in tali ipotesi, siccome “l’erronea indicazione non si risolve... in un vizio rilevante ai fini dell’ammissibilità, essendo individuabili in modo inequivoco sia la disposizione impugnata... sia il *petitum*”⁴⁰, la Corte si è limitata a correggere essa stessa l’errore materiale così rilevato e a quel punto è entrata senz’altro nel merito della questione⁴¹.

Sotto quest’ultimo profilo, oltre che alla appena citata [sentenza n. 188 del 2014](#), si pensi alla precedente [sentenza n. 258 del 2012](#), in cui la Corte è stata investita della questione di costituzionalità dell’art. 26, comma 1 d.p.r. n. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) e dell’art. 60, comma 1 d.p.r. n. 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), per la ipotizzata violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

In questa occasione i giudici costituzionali hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità opposta dall’Avvocatura dello Stato e relativa, appunto, al vizio di *aberratio*, eccezione che si fondava sulla premessa secondo la quale la disposizione che sarebbe dovuta essere censurata in luogo del comma 1 dell’art. 26 suddetto era quella di cui al comma 3 dello stesso articolo.

³⁸ Così F. POLITI, Nota Redaz. all’[ordinanza n. 150 del 1995](#), in *Giur. Cost.* 1995, 1270, cui si rimanda anche per esempi di decisioni sul punto; in tema cfr. anche A. CERRI, *Sindacato di costituzionalità*, in *Enc. Giur. Trecc.*, Roma 1992, 9, il quale propende – come soluzione migliore – per la formula dell’inammissibilità per irrilevanza.

³⁹ In siffatta circostanza la Corte “corregge” “l’indicazione inaccurata ed erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale”.

⁴⁰ Così sempre la Corte nella [sentenza n. 188 del 2014](#).

⁴¹ In senso adesivo cfr. M. D’AMICO, *L’aberratio ictus quale elemento*, cit., 2145 nota 10 e 2148, nonché, da ultimi, A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 213; sull’irrilevanza delle indicazioni erronee in sede di dispositivo di ordinanza di rimessione (la cosiddetta *falsa demonstratio*) cfr. anche la Nota Redaz. alla [sentenza n. 24 del 1993](#), in *Giur. Cost.* 1993, 115.

La Corte ha basato il rigetto di tale eccezione sulla seguente osservazione: “ne deriva che l’oggetto della sollevata questione è costituito esclusivamente dal terzo comma di detto art. 26, il quale ha appunto tale contenuto normativo, *a nulla rilevando che nell’ordinanza di rimessione sia erroneamente indicato, per un evidente lapsus calami, il «comma 1», anziché il «terzo comma», dell’articolo...*”⁴².

In altri termini, in queste ipotesi la Corte, ritenendo che la disposizione “esatta” sia “agevolmente individuabil[e] nel contesto della motivazione”⁴³ dell’ordinanza di rimessione, ha applicato, sia pure con una variante, il cosiddetto principio del “trasferimento” della questione verso una disposizione formalmente non evocata nell’atto introduttivo del giudizio⁴⁴.

In base a tale principio, come è noto, la Corte “trasferisce” – e in certi casi “estende”⁴⁵ – la questione verso una disposizione normativa diversa da quella formalmente impugnata, qualunque sia la “tipologia” degli atti normativi coinvolti, alla sola condizione che la disposizione di destinazione sia capace di esprimere la stessa norma contenuta nella disposizione originaria⁴⁶: la variante che si riscontra nel caso in cui la Corte non dichiara l’inammissibilità, ma corregge l’atto introduttivo affetto da *aberratio ictus* risiede nella circostanza che la disposizione verso la quale è trasferita la questione esprime non la stessa norma contenuta nella disposizione originaria, bensì differente norma.

L’operazione di “trasferimento” della questione di costituzionalità sulla disposizione “esatta”, a dire il vero, era già stata in qualche modo suggerita in passato da un autorevole commentatore, secondo il quale, qualora il giudice *a quo* avesse “sbagliato” nell’indicare la disposizione che voleva in effetti sottoporre a giudizio, la Corte sarebbe dovuta “andare oltre le

⁴² Punto 2.2 del cons. in dir. (con corsivo nostro).

⁴³ Così l’[ordinanza n. 415 del 2002](#).

⁴⁴ In tal senso cfr. anche G. D’ELIA, *Terzietà del giudice e trasferimento della questione nel processo costituzionale*, in *Giur. Cost.* 2002, 3814, secondo il quale “formalmente, appartiene al fenomeno del trasferimento della questione... anche... l’ipotesi della correzione dell’atto introduttivo affetto da c.d. *aberratio ictus*... Ipotesi, questa, generalmente, risolta dalla Corte con una pronuncia di inammissibilità”.

⁴⁵ Ad es., nella [sentenza n. 308 del 2002](#) la Corte osserva che “la questione di costituzionalità va... riferita non solo alla norma oggetto di rinvio, direttamente impugnata, ma anche, in combinato disposto con la prima, alla disposizione dell’art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986; integrazione, questa, che si rende possibile alla Corte giacché, proprio dal complessivo tenore dell’atto di promovimento dell’incidente di costituzionalità, i termini della proposta questione risultano con sufficiente chiarezza nel senso ora indicato”.

⁴⁶ Su questo principio cfr. G. AZZARITI, *Osservazioni sull’accesso e sull’estensione del sindacato della Corte costituzionale*, in A. ANZON-P. CARETTI-S. GRASSI (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, cit., 426; F. BERTOLINI, *Corte costituzionale e trasferimento della questione di legittimità fra valore ricognitivo e valore innovativo dei testi unici legislativi*, in *Giur. Cost.* 2002, 75 ss.; R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 59-60.

parole del giudice *a quo* per individuare le proposizioni normative alle quali egli effettivamente si riferisce”⁴⁷.

In ogni caso, tale operazione non può andare esente da obiezioni.

Infatti essa comporta, *ex se*, il rischio di determinare un ampliamento della questione di costituzionalità ben oltre i limiti stabiliti dal giudice remittente, concretando così una violazione dell’art. 27 l. n. 87/1953 e dell’autonomia dell’autorità giudiziaria in relazione alla determinazione della questione.

Non basta, ma il ricorso al principio in questione rischia di esplicitare effetti di notevole rilievo anche sul principio del contraddittorio e dunque sul diritto di difesa⁴⁸.

Spieghiamoci meglio.

Poniamo il caso, ad es., che, a seguito della notificazione dell’ordinanza di rimessione, le parti del giudizio *a quo* abbiano deciso di non costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte a ragione dell’impugnazione da parte dell’autorità rimettente di una certa disposizione legislativa: è chiaro che, se la disposizione legislativa portata al vaglio della Consulta fosse stata un’altra, le stesse si sarebbero potute orientare diversamente sotto questo profilo⁴⁹.

Non solo, ma analoghe considerazioni, sia pure entro certi limiti, potrebbero essere svolte con riferimento al terzo estraneo al giudizio principale. Come è ben noto, a partire dal 1991 la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimazione a partecipare al processo costituzionale anche a quanti abbiano un interesse diretto, strettamente collegato con il giudizio *a quo*, tale da poter essere colpito dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale e sempreché non sia stato loro possibile costituirsi nel giudizio *a quo* e la partecipazione al processo costituzionale divenga il solo modo per “difendere” le loro posizioni giuridiche soggettive⁵⁰: di conseguenza,

⁴⁷ Così G.U. RESCIGNO, *Per la distinzione tra questione di costituzionalità e argomentazioni del giudice a quo. Sul potere del prefetto di respingere la domanda di oblazione*, in *Giur. Cost.* 1967, 1063 nota 18.

⁴⁸ Per l’applicabilità dell’art. 24 Cost. al processo costituzionale e la qualificazione della partecipazione dei soggetti processuali come vero e proprio esercizio del diritto di difesa cfr. A. CERRI, *La «dialettica» del giudizio incidentale: rimediazioni sul tema*, in *Studi in onore di Massimo Severo Giannini*, Milano 1988, 129; R. ROMBOLI, *L’intervento nel processo costituzionale incidentale: finalmente verso un’apertura del contraddittorio?*, in *Giur. Cost.* 1992, 2610, il quale ricorda che all’art. 24 Cost. sono ricollegabili altresì le decisioni tendenti a salvaguardare la sussistenza e la regolarità delle notifiche dell’ordinanza di rinvio in modo tale da consentire alla parte di valutare l’eventualità di costituirsi nel giudizio costituzionale o la problematica relativa alla possibilità del giudice di limitarsi a sospendere il processo, senza sollevare autonoma questione di costituzionalità, allorché altra identica sia già pendente dinanzi alla Corte con la conseguente impossibilità per le parti di quei giudizi di costituirsi.

⁴⁹ D’altra parte, anche se le parti si fossero costituite varrebbe il medesimo ragionamento: infatti, qualora la disposizione sottoposta al giudizio della Corte fosse stata un’altra, le stesse avrebbero potuto benissimo decidere di non costituirsi oppure di costituirsi presentando, però, memorie illustrative del tutto diverse.

⁵⁰ Cfr. R. ROMBOLI, *Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli 2011, 3023; A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 236-37. A giudizio di F. BENELLI, *Il contraddittorio nel processo sulla legge*, in E. BINDI-M. PERINI-A. PISANESCHI (a cura

anche il terzo potrebbe avere un siffatto interesse laddove la disposizione legislativa fosse stata un'altra rispetto a quella effettivamente impugnata dal giudice *a quo*; si pensi, ad es., al caso in cui la disposizione "esatta" che sarebbe dovuta essere impugnata sia una legge-provvedimento della quale il terzo sia il destinatario⁵¹.

Nel momento in cui la Corte ricorre al principio dell'"effetto trasferimento", essa di fatto impedisce alle parti del giudizio *a quo* e al terzo che fosse portatore del suddetto interesse di valutare l'opportunità della propria partecipazione nel processo costituzionale e ivi di depositare deduzioni e di presentare memorie⁵².

In ogni caso, preso atto del fatto che la Corte in alcuni casi ricorre a tale principio anche in relazione ai vizi di *aberratio ictus*, è bene precisare che siffatta operazione dovrebbe essere ritenuta possibile solo nella misura in cui la disposizione "esatta" sia dalla Corte facilmente individuabile dall'atto introduttivo e questo in virtù dell'applicazione da parte della stessa Corte, come è ben noto, del principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione.

A questo proposito, è un fatto notorio che fino alla fine degli anni settanta la Corte, avvalendosi dei propri poteri cognitivi d'ufficio, provvedeva spesso ad integrare l'insufficiente motivazione dell'atto introduttivo mediante l'esame del fascicolo della causa e, quando ciò non fosse stato possibile, era solita restituire gli atti al giudice *a quo*; dagli anni ottanta in poi, invece, la Corte stessa ha voluto, a dir così, responsabilizzare i giudici dissuadendoli da un ricorso troppo disinvolto al "potere di rimessione"⁵³.

E' così venuto ad imporsi il cosiddetto principio di autosufficienza o autonomia dell'ordinanza di rimessione di cui la Consulta fa sovente applicazione nei tempi più recenti e che viene ritenuto espressione di un'accentuazione della dimensione concreta della questione di legittimità⁵⁴: trattasi di quel principio in forza del quale tutti gli elementi richiesti ai fini dell'ammissi-

di), *I principi generali del processo comune*, cit., 148, la costituzione diretta di fronte alla Corte, per mezzo dell'intervento del terzo, dovrebbe essere ammessa solo nell'ipotesi in cui sia la stessa norma impugnata ad impedire al soggetto l'accesso al processo di merito incidente direttamente sulla sua posizione giuridica.

⁵¹ Sul punto cfr. C. MEZZANOTTE, *Appunti sul contraddittorio nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1972, 967 nota 29.

⁵² La situazione non è sconosciuta anche in altri ambiti: si pensi al caso dell'applicabilità dell'art. 27, ultima parte l. n. 87/1953 relativamente a disposizioni contenute in leggi di diversa Regione ma dal contenuto identico a quello scrutinato dalla Corte, caso in cui si pone il problema di garantire il diritto di difesa della Regione interessata dall'eventuale dichiarazione di incostituzionalità di una propria disposizione; sul punto v. E. ROSSI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Torino 1996, 270 e ivi nota 154.

⁵³ Cfr. sul punto A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 186-87.

⁵⁴ In tal senso esplicitamente cfr. F. CERRONE, «Obbiettivizzazione» della questione di costituzionalità, «rilevanza puntuale» e «rilevanza diffusa» in un recente orientamento della giurisprudenza costituzionale, in *Giur. Cost.* 1983, 2400, secondo il quale la "rigorosa esclusione – in ogni circostanza – dell'ammissibilità di motivazioni

sibilità della questione devono risultare esclusivamente dal provvedimento di rinvio e non possono essere eventualmente tratti dagli atti del giudizio *a quo* o da provvedimenti comunque diversi dall'ordinanza di rimessione, quale può essere un'altra ordinanza dello stesso giudice in altro giudizio o quella di un giudice diverso o le argomentazioni svolte dalle parti o atti diversi e non trascritti o sentenze parziali rese nel corso dello stesso giudizio⁵⁵.

Al riguardo la Corte ha ritenuto non strettamente necessaria “la completa narrazione delle vicende del giudizio principale”⁵⁶, ma ha valutato come sufficiente che il giudice “descrive la fattispecie sottoposta al suo esame quanto occorra per dar conto dell'avvenuto apprezzamento della rilevanza, senza essere tenuto, per questo, ad esporre compiutamente le vicende del giudizio principale”⁵⁷; se, però, in sede di ordinanza introduttiva sono presenti quelle che sono state definite le “lacune espositive”⁵⁸, cioè sussistono vizi riconducibili ad omessa o insufficiente descrizione della fattispecie tali da risultare ostativi all'apprezzamento della rilevanza della questione e da impedire di individuare la disposizione “giusta” in luogo di quella effettivamente impugnata, allora non ci pare possibile alcuna operazione di trasferimento della questione di costituzionalità e la Corte dovrebbe pronunciarsi nel senso della manifesta inammissibilità.

4. Il “seguito” della decisione di inammissibilità adottata sulla base del riscontrato vizio di *aberratio ictus*

Ora ci pare interessante verificare quali potrebbero essere, per così dire, gli effetti della decisione di inammissibilità adottata dalla Corte dopo aver rilevato il vizio di *aberratio ictus* in riferimento alle scelte che dovrà compiere il giudice *a quo*.

E' bene premettere che, nel momento in cui indica al giudice remittente la disposizione “esatta” in luogo di quella denunciata, la Corte costituzionale assume, secondo alcuni commentatori inammissibilmente⁵⁹, una funzione d'indirizzo alla giusta risoluzione del giudizio *a quo*

per relationem... chiaramente rappresenta un dato interpretabile come manifestazione dell'esigenza di «concretezza», di collegamento del giudizio di costituzionalità con quello nel corso del quale si è in concreto posta la *quaestio*” (p. 2419).

⁵⁵ Su tale principio cfr., per tutti, R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, cit., 78-9; L. AZZENA, *La rilevanza nel sindacato di costituzionalità*, cit., 64; A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 212-13.

⁵⁶ Così la [sentenza n. 79 del 1996](#).

⁵⁷ Così la [sentenza n. 386 del 1996](#).

⁵⁸ Così la Nota Redaz. all'[ordinanza n. 21 del 2003](#), in *Giur. Cost.* 2003, 107, la quale distingue, appunto, le “lacune espositive” dalle “lacune argomentative”, intendendo per queste ultime i vizi concernenti il processo logico della motivazione, ed osserva altresì che in presenza di “lacune argomentative” la Corte – contrariamente a quanto fa in riferimento alle “lacune espositive” – spesso desume la sussistenza, o meno, della rilevanza dai fatti esposti nell'ordinanza di rimessione.

⁵⁹ In tal senso M. D'AMICO, *L'aberratio ictus quale elemento*, cit., 2148; L. PRINCIPATO, *Il rapporto fra la Corte costituzionale ed il giudice a quo, nel sindacato sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale*,

assai simile a quella spettante alla Corte di Cassazione allorché quest'ultima indica il punto di diritto con cui risolvere la questione controversa, aprendo così un nuovo giudizio: di conseguenza, la decisione della Consulta verrebbe a funzionare in pratica come un giudizio di cassazione con rinvio anticipato.

Ma, diversamente dal principio di diritto fissato dalla Cassazione, che risulta vincolante nei confronti del giudice di secondo grado cui la sentenza è rinviata⁶⁰, la disposizione "esatta" individuata dalla Corte costituzionale non può vincolare in alcun modo il giudice remittente⁶¹, il quale non sarà affatto obbligato ad applicare la disposizione "giusta" indicata dalla Corte⁶², ma ben potrà continuare a ritenere applicabile la legge di dubbia costituzionalità.

Se, infatti, si ritenesse vincolante nei confronti dell'autorità giudiziaria rimettente l'indicazione della Consulta, si attribuirebbe a quest'ultima non il potere di decidere il processo *a quo* perché essa non "interverrebbe" comunque sui fatti oggetto dello stesso, ma certamente il potere di incidere pesantemente sul medesimo processo principale sotto l'aspetto dell'individuazione della norma da applicare.

Ciò comporterebbe conseguenze di ordine teorico e pratico assai gravi: innanzitutto, in relazione alla palese violazione del principio di autonomia dei due processi – costituzionale e principale – di cui all'art. 18 N. I.⁶³; in secondo luogo, in riferimento all'evidente lesione del principio per il quale "sta al giudice che deve risolvere il caso decidere quale norma applicare, non si può immaginare che una simile scelta sia attribuita ad altri; per Costituzione il giudice è soggetto solo alla legge, nessuno può entrare nel suo giudizio, dirgli ciò che deve fare o quale legge applicare"⁶⁴.

fra esercizio legittimo di funzioni e menomazioni di attribuzioni, in *Giur. Cost.* 2004, 1016, secondo il quale "la questione non può essere dichiarata inammissibile perché la Consulta non condivide la scelta compiuta dal giudice *a quo* in punto di determinazione della fattispecie".

⁶⁰ Cfr. l'art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

⁶¹ Cfr. A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente" – Genesi, uso, implicazioni*, Milano 1994, 21 nota 8, secondo cui non è possibile "estendere analogicamente alla sentenza costituzionale il valore vincolante del punto di diritto fissato dalla Cassazione per il giudizio di rinvio".

Quanto detto sopra nel testo comporta, fra l'altro, la conseguenza che il sindacato della stessa Corte finirà per allontanarsi fatalmente dal giudizio e tutto questo anche "in contrasto... con quell'idea più ampia di concretezza, che essa [la Corte] dovrebbe invece garantire, collegata all'esigenza di preservare il carattere di tipicità del caso": così F. DAL CANTO, *La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in E. MALFATTI-R. ROMBOLI-E. ROSSI (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione". Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, Torino 2002, 192.

⁶² ... né tanto meno e ovviamente il giudice sarà vincolato a sollevare la questione di costituzionalità sulla disposizione indicata dalla Corte. Sul punto cfr., però, le osservazioni che svilupperemo di qui a poco.

⁶³ Cfr. G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 312-13; meno recentemente ma con osservazioni sempre illuminanti vedasi anche A. PIZZORUSSO, *sub art. 137 – Garanzie costituzionali*, in *Comm. della Cost.*, a cura del Branca, Bologna-Roma 1981, 290-93.

⁶⁴ Così L. CARLASSARE, *L'influenza della Corte costituzionale, come giudice delle leggi, sull'ordinamento italiano*, in *Ass. per gli studi e le ric. parl.* 2000, 85.

Tanto premesso, a noi pare che, nel momento in cui la Corte dichiara la questione inammissibile dopo aver indicato al giudice *a quo* la disposizione “esatta”, si possano verificare le due seguenti ipotesi alternative:

- a) il giudice *a quo* continua a ritenere, in difformità dal giudizio espresso dalla Corte in punto di rilevanza, che la disposizione che aveva censurato sia quella “esatta”;
- b) il giudice *a quo* “si convince” della correttezza delle valutazioni espresse dalla Corte e dunque, mutando il proprio originario convincimento, ritiene che effettivamente la disposizione che avrebbe dovuto sottoporre al sindacato dalla stessa Corte sia quella da quest’ultima indicata e non quella denunciata.

Nella prima ipotesi considerata sub a) il giudice remittente può, a sua volta, assumere tre possibili determinazioni:

- a 1) considerare non vincolante la decisione della Corte e dunque, non attribuendole effetto preclusivo, riproporre la questione di costituzionalità della stessa disposizione legislativa impugnata la prima volta;
- a 2) applicare la disposizione legislativa nonostante egli nutra dubbi sulla sua costituzionalità;
- a 3) disapplicare la legge ritenuta di dubbia costituzionalità con effetti *inter partes*.

Nel caso sub a 1) il giudice percorrerebbe una “strada” che, “oltre ad essere giuridicamente impossibile, parrebbe praticamente inutile”⁶⁵ e questo in considerazione del carattere decisorio che deve essere conferito alla decisione di inammissibilità adottata dalla Corte per difetto di rilevanza: carattere decisorio che fa sì che una eventuale riproposizione della questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione legislativa – che nella pratica avviene comunque in pochi casi⁶⁶ – riceverebbe una risposta presumibilmente nel senso della manifesta inammissibilità.

Nel caso sub a 2) il giudice, applicando una disposizione sulla quale nutre dei sospetti di incostituzionalità, violerebbe il principio gerarchico della supremazia della Costituzione rigida sulla fonte primaria legislativa che rimane nel caso di specie una *res dubia*: in altri termini, è del tutto preclusa dai normali criteri di composizione delle antinomie e, in particolare, dal criterio di gerarchia delle fonti e, dunque, “impensabile... un’applicazione... della legge nonostante il suo ipotizzato contrasto con i principi costituzionali”⁶⁷.

⁶⁵ Così A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli 1990, 108 nota 24.

⁶⁶ Sul punto cfr. G.P. DOLSO, *Giudici e Corte*, cit., 381.

⁶⁷ Così L. CARLASSARE, *Le «questioni inammissibili» e la loro riproposizione*, in *Giur. Cost.* 1984, 758 e *ivi* nota 109.

Infine, anche nel caso sub a 3), in cui il giudice disapplica la legge reputata di dubbia costituzionalità, le perplessità, pure negate da una parte della dottrina⁶⁸, sembrano difficilmente fuggibili: infatti la disapplicazione da parte del giudice di disposizioni legislative ritenute incostituzionali pare da escludere in forza del disposto di cui all'art. 101, comma 2 Cost. e anche per esigenze di certezza del diritto⁶⁹, come ha riconosciuto pure, del resto, la stessa Corte costituzionale in particolare nella [sentenza n. 285 del 1990](#), in cui si trova affermato che “uno dei principi basilari del nostro sistema costituzionale è quello per cui i giudici sono tenuti ad applicare le leggi, e, ove dubitino della loro legittimità costituzionale, devono adire questa Corte che sola può esercitare tale sindacato, pronunciandosi, ove la questione sia riconosciuta fondata, con sentenze aventi efficacia *erga omnes*. Questo principio non può soffrire eccezione alcuna”; non solo, ma non si deve neanche dimenticare, poi, che, nell'ipotesi in cui il giudice disapplicasse la legge ritenuta di dubbia costituzionalità, comunque la Corte costituzionale potrebbe sempre sollevare conflitto di attribuzione fra poteri per violazione della sua “giurisdizione esclusiva”, con una controversia destinata a risolversi in modo praticamente scontato⁷⁰.

Nell'ipotesi sub b), invece, il giudice ha, a sua volta, dinanzi a sé due ulteriori possibilità: o ritiene che la disposizione “esatta” individuata dalla Corte – e che anch'egli ritiene tale – sia esente da dubbi di costituzionalità e dunque la applicherà in giudizio; oppure ritiene che su tale disposizione gravino dei dubbi di costituzionalità e allora dovrà sollevare la questione di costituzionalità della stessa dinanzi alla Corte, la quale ovviamente non potrà ritenere che la questione difetti del requisito della rilevanza, pena la sconfessione del *dictum* contenuto nella propria precedente decisione⁷¹.

⁶⁸ Cfr. A. PIZZORUSSO, *sub art. 137*, cit., 293 e 311; A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale*, cit., 265, secondo il quale la disapplicazione con effetti *inter partes* della legge su cui il giudice nutre dubbi di costituzionalità sussiste “per il semplice fatto che, nel nostro ordinamento, la libertà ermeneutica dei giudici comuni è tutelata costituzionalmente, ad essa riconducendosi – piaccia o non piaccia – la stessa “indipendenza” dei magistrati...”.

⁶⁹ Cfr. F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, in *Enc. del dir. – Agg.*, V, Milano 2001, 455 nota 186; R. MANFRELOTTO, *Giustizia della funzione normativa e sindacato diffuso di legittimità*, Napoli 2008, 325-26; volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, cit., 247 nota 183.

⁷⁰ Inoltre, nel caso in cui il giudice disapplicasse la disposizione che la Corte ha reputato non applicabile nel giudizio principale, a giudizio di G.P. DOLSO, *Giudici e Corte*, cit., 381, “la Cassazione sarebbe molto probabilmente investita del problema della legittimità di un simile esito, in contrasto con diverse norme di legge che disciplinano e regolano il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi”.

⁷¹ Non ci pare, peraltro, che si possa sostenere che la decisione d'inammissibilità adottata sulla base del vizio di *aberratio ictus* ha carattere non decisorio in quanto, se la Corte, anziché limitarsi a rilevare un generico difetto di rilevanza per non essere quella denunciata dal giudice la norma applicabile al caso, indica al giudice stesso l'altra norma che, a suo avviso, sarebbe dovuta essere censurata, la decisione d'inammissibilità, attraverso l'indicazione della norma “giusta”, è senza dubbio “di natura interlocutoria nei confronti del giudice, al quale non è affatto precluso di sollevare nuovamente la questione, nei termini indicati dalla Corte” (così M. D'AMICO, *L'aberratio ictus quale elemento*, cit., 2144). A noi sembra, invece, che, se il giudice solleva la *quaestio* della disposizione esatta indica dalla Corte, nutrendo sulla stessa dubbi di incostituzionalità, tale *quaestio* sia nuova, cioè del tutto autonoma da quella precedentemente sollevata dallo stesso giudice rimettente, e che dunque non si possa ragionare nei termini di decisione di inammissibilità di natura non decisoria o decisoria con riferimento alla decisione con cui la Corte, appunto, constatato il vizio di *aberratio*, dichiara l'inammissibilità. Sul punto v. anche *infra*.

5. *Il vizio di aberratio ictus quale unico vizio o come vizio aggiunto e concorrente che conduce alla dichiarazione di inammissibilità nella più recente giurisprudenza costituzionale*

L'ultima questione che vorremmo affrontare è se il vizio di *aberratio ictus* sia nella giurisprudenza costituzionale il solo vizio individuato dalla Corte al fine di dichiarare inammissibile la questione o se esso sia un motivo aggiunto ad altri pure riscontrati dalla Corte stessa.

Sulla base di quanto si può inferire dalle più recenti decisioni costituzionali sul tema si può ben dire che in alcuni casi – che appaiono, anche ad un esame sommario della giurisprudenza costituzionale, più numerosi – il vizio di *aberratio ictus* non è il solo vizio riscontrato alla Corte, ma risulta essere uno dei concorrenti vizi rilevati dai giudici costituzionali, quasi che gli stessi ritengano “non sufficiente” rinvenire tale vizio nell’ordinanza di rimessione al fine di pronunciare l’inammissibilità, ma che valutino necessario “unirlo” ad altri vizi pure rilevati; in altre decisioni, invece, il vizio in questione risulta essere l’unico vizio posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della questione sollevata.

Con riferimento a questo secondo gruppo di decisioni, si pensi all’[ordinanza n. 163 del 1999](#), in cui la Corte aveva potuto osservare che “la questione di legittimità costituzionale – sotto il profilo, prospettato dal rimettente, della mancata estensione agli avvocati del privilegio previsto a favore dei dottori commercialisti (sia pure con riguardo al solo credito di rivalsa del contributo integrativo) dall’art. 11, primo comma, ultimo periodo della legge 29 gennaio 1986, n. 21 – avrebbe semmai dovuto essere sollevata con riferimento a quest’ultima norma, nella parte in cui... avrebbe omesso di includere tra i crediti assistiti dal privilegio in essa previsto anche quello, asseritamente omogeneo, vantato dagli avvocati a titolo di rivalsa del contributo integrativo”: a questo punto la Corte dichiara inammissibile la questione.

Più recentemente, nella [sentenza n. 263 del 2012](#) la Corte rileva che “la ordinanza di rimessione incorre nell’errore che viene indicato con l’espressione *aberratio ictus*, in quanto essa si propone di sollecitare il sindacato di legittimità costituzionale di disposizioni, gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte n. 39 del 2004, il cui effetto non è quello lamentato come incide di incostituzionalità dallo stesso rimettente. In realtà l’unica disposizione della legge regionale n. 39 del 2004 il cui effetto era quello di incidere, nel senso lamentato dall’attuale rimettente, sulla situazione patrimoniale della FOM e della ASOM... era l’art. 4...”: la Corte conclude così pronunciandosi nel senso dell’inammissibilità della questione prospettata.

Ancora, ad es., nella [sentenza n. 59 del 2013](#) la Corte osserva che la questione di costituzionalità sollevata è inammissibile perché il giudice *a quo* è incorso in errore nell’indicazione della

norma denunciata e dunque in un'*aberratio ictus*, avendo sottoposto a scrutinio una disposizione non pertinente rispetto all'oggetto delle censure, e conclude così che “ogni altro profilo rimane assorbito”⁷².

In altre pronunce invece, come già detto, il vizio di *aberratio* è “unito” ad altri vizi pure rilevati dalla Corte.

Nell'[ordinanza n. 46 del 2006](#), ad es., la Corte, investita della questione di costituzionalità di una disposizione in materia di disciplina delle agevolazioni tributarie per la ipotizzata violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dichiara la questione manifestamente inammissibile per diversi e concorrenti motivi: innanzitutto, perché il giudice *a quo* argomenta le censure in modo contraddittorio; in secondo luogo, perché la questione è prospettata in maniera perplessa; in terzo luogo, perché l'ordinanza risulta motivata in modo illogico; inoltre, perché nell'atto introduttivo la fattispecie risulta descritta anche in modo insufficiente; infine, perché il remittente sarebbe incorso in una evidente *aberratio ictus*, in quanto “non considera che i denunciati effetti negativi del cumulo dell'“aumento della pensione normale” con gli altri redditi del contribuente non deriverebbero dalla censurata norma di agevolazione di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, ma semmai dall'applicazione delle norme previste dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917...”.

Ancora, ad es., nell'[ordinanza n. 42 del 2007](#), solo dopo aver riscontrato la mancanza di motivazione in ordine sia alla rilevanza sia alla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità, la Corte rileva che “per quanto attiene... all'omessa previsione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il *vulnus* costituzionale che il rimettente denuncia scaturirebbe non già dal censurato art. 16 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – che disciplina la durata delle indagini preliminari nel procedimento penale per i reati di competenza del giudice di pace – ma semmai dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, che regola la chiusura delle indagini (*aberratio ictus*)”.

Ancora, nell'[ordinanza n. 248 del 2010](#) la Corte, solo dopo avere osservato che il giudice *a quo* non ha in alcun modo reso “comprensibile la ragione per la quale egli si reputi competente a pronunciarsi sul ricorso che gli è stato devoluto”, rileva che “il giudice rimettente è incorso, nella formulazione del relativo quesito, in una evidente *aberratio ictus*, giacché il suo *petitum* avrebbe dovuto indirizzarsi, semmai, nel senso della censura di una irragionevole disparità di

⁷² Anche nella [sentenza n. 304 del 1986](#), cioè, come s'è avuto modo di dire in precedenza, nella primissima – se si esclude la [sentenza n. 39 dello stesso anno](#) – decisione in cui la Corte ricorre al termine *aberratio ictus*, tale vizio è il solo riscontrato dalla Corte.

trattamento, ai fini del frazionamento del mutuo e della garanzia ipotecaria, tra il terzo acquirente della porzione di edificio o complesso condominiale rispetto al terzo acquirente di altri tipi di immobili, quali i terreni”.

Nell'[ordinanza n. 335 del 2010](#), investita della questione di costituzionalità di una disposizione in materia di sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per i seguenti motivi: per genericità del *petitum*, non risultando esplicitato in modo inequivocabile né nel dispositivo né nella parte motivazionale quale fosse il risultato cui tendeva il collegio rimettente; per il vizio di *aberratio ictus* all'evidenza rilevabile, posto che la norma da censurare deve essere individuata non già in quella denunciata, ma in altra norma, la quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione; in quanto non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata della questione sollevata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottate per porre un rimedio al divieto di sospensione; per il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità prospettata.

Infine, si consideri l'[ordinanza n. 197 del 2013](#).

Nell'occasione della suddetta pronuncia la Corte, investita della questione di costituzionalità di una disposizione della Legge finanziaria 2001 nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno sociale al possesso della carta di soggiorno e, dunque, anche del requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato per la ipotizzata violazione degli artt. 3, 32 e 117, comma 1 Cost., innanzitutto, pur potendo in teoria, in applicazione del già ricordato principio dell'autosufficienza dell'ordinanza introduttiva, dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità pervenutale per omissione della descrizione della fattispecie⁷³, non opta per questa scelta: la Corte stessa, infatti, decide di non approfittare delle lacune e delle imprecisioni presenti nell'atto introduttivo – che pure essa non manca di sottolineare nel momento in cui fa riferimento esplicito alla “scarna narrativa in fatto contenuta nell'ordinanza di rimessione” e alle “incolmabili lacune” che la caratterizzano –, tentando, invece, un'opera di interpretazione dell'ordinanza di rinvio⁷⁴.

⁷³ Per esempi di decisioni costituzionali cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 213.

⁷⁴ Insomma, nel caso in questione la Corte decide di dare vita ad “una meno esasperata applicazione del principio di “autosufficienza” dell'ordinanza” (l'espressione è tratta da V. ONIDA, *Presentazione*, in V. ONIDA e B. RANDAZZO, *Viva Vox Constitutionis – Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2006*, Milano 2007, XI) e dunque di non pronunciare l'inammissibilità per avere il giudice omissivo di descrivere compiutamente la fattispecie al suo esame.

Ma, per quanto ci interessa rilevare in questa sede, la Consulta pronuncia l'inammissibilità dopo aver rilevato, oltre al vizio di *aberratio ictus*, che “la previsione di un limite di stabile permanenza (dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio appare adottata, piuttosto che sulla base di una scelta di tipo meramente “restrittivo”, sul presupposto, per tutti gli «aventi diritto», di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato...” e conclude che, “alla luce dei riferiti rilievi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile”.

Ora, è noto che la Corte sovente non si limita ad enucleare un vizio che preclude la decisione nel merito della questione sollevata, ma evidenzia una pluralità di vizi ed è anche noto che, mentre alcuni vizi sono sanabili in quanto configurano un difetto dell'ordinanza di rimessione a cui il giudice *a quo* può sicuramente porre rimedio, altri vizi sono insanabili, nel senso che hanno effetti preclusivi con riferimento alla riproposizione, almeno da parte dello stesso giudice remittente, della questione nel corso del giudizio.

Dall'esame della giurisprudenza costituzionale si può riscontrare che spesso, quando la Corte ad un vizio di inammissibilità “aggiunge” ulteriori di vizi di inammissibilità, il vizio indicato per primo è quello forse prevalente e di più immediata evidenza, ma la Corte ha cura di evidenziare una o ulteriori ragioni di inammissibilità in quanto esse sono caratterizzate da una maggiore attitudine preclusiva rispetto a successive ed eventuali riproposizioni della stessa questione⁷⁵.

Tuttavia, nel caso in cui la Corte riscontri il vizio di *aberratio ictus* e il giudice ritenga di dover sollevare successivamente la questione di costituzionalità sulla disposizione “esatta” indicata dalla Corte, viene ad essere sollevata non la stessa questione di costituzionalità, ma una nuova, autonoma questione di costituzionalità. Di conseguenza, trattandosi di questione diversa – cioè come se fosse sollevata da un altro giudice o dallo stesso giudice ma in un altro procedimento –, teoricamente – a parte alcuni casi particolari, quale, per es., quello emblematico in cui le disposizioni siano contenute nel medesimo atto e questo non abbia forza di legge – non ci pare che si possa ritenere che l'indicazione di ulteriori vizi di inammissibilità da parte della Corte sia finalizzata a conferire una maggiore attitudine preclusiva alla decisione di inammissibilità nei confronti di una successiva riproposizione della medesima questione.

⁷⁵ Sul punto cfr., *inter alios*, L. CARLASSARE, *Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano 1988, 31; G.P. DOLSO, *Giudici e Corte*, cit., 272; A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 150.

Tuttavia, in certi casi l'effetto preclusivo della decisione di inammissibilità sembra, per così dire, "andare oltre" la riproposizione della medesima questione: trattasi di quei casi in cui la decisione di inammissibilità fa "valere impedimenti oggettivi all'attivazione del giudizio costituzionale di merito, impedimenti per i quali è difficile ipotizzare una sanatoria successiva"⁷⁶.

Si pensi, ad es., all'[ordinanza n. 335 del 2010](#) che s'è già avuto modo di ricordare.

In questa occasione, investita della questione di costituzionalità di una disposizione in materia di sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale dall'esito ipoteticamente idoneo ad influire sulla decisione, la Corte, come già detto, dichiara la questione manifestamente inammissibile, oltre che per il vizio di *aberratio ictus*, anche per altri vizi di inammissibilità che la Corte stessa ha cura di evidenziare, cioè per la genericità del *petitum*, per il difetto di motivazione sulla rilevanza e in quanto non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata della questione sollevata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre un rimedio al divieto di sospensione suddetto.

E' bene appuntare l'attenzione sul richiamo alla non configurabilità di una soluzione costituzionalmente obbligata della questione e dunque alla discrezionalità del legislatore, il campo riservato alle cui scelte non può essere invaso: ora, un'inammissibilità pronunciata sulla base del fatto che la questione coinvolge scelte spettanti esclusivamente al legislatore poggia sulla radicale affermazione di non potere dichiarare l'incostituzionalità, affermazione insuscettibile di essere modificata da eventuali precisazioni o integrazioni che il giudice *a quo* possa fornire in un momento successivo⁷⁷. Equivalendo, dunque, ad una sorta di "confession[e] di impotenza"⁷⁸, tale inammissibilità determina, a nostro avviso, una preclusione, se non formale, comunque sostanziale nei confronti di una nuova ed autonoma questione sollevata dal giudice *a quo*, qual è quella relativa alla disposizione "esatta" individuata dalla Corte dopo aver rilevato il vizio di *aberratio ictus*⁷⁹.

⁷⁶ Così M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, cit., 132, il quale ragiona di effetti preclusivi *erga omnes* delle decisioni di inammissibilità in questi casi.

⁷⁷ Come dice A. PIZZORUSSO, nella sua nota all'ordinanza n. 70 del 1988 del Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, in *Foro It.* 1988, III, 454, nei casi in cui il "titolo" dell'inammissibilità è la riserva della questione alla discrezionalità del legislatore, la riproposizione è "difficilmente ipotizzabile".

⁷⁸ L'espressione è presa a prestito da L. PALADIN, *La giustizia costituzionale nel 1985 (Conferenza Stampa del Presidente della Corte costituzionale)*, in *Foro It.* 1986, V, 61.

⁷⁹ "I concetti di inammissibilità ed infondatezza, al vertice, si ricongiungono", per cui, quando l'inammissibilità è "assoluta, essa equivale all'infondatezza" (A. CERRI, *Inammissibilità «assoluta» e infondatezza*, in *Giur. Cost.* 1983, 1223).